



Sent. n. 229/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele Oricchio	Presidente
Rossella Cassaneti	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74045 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di Oliva Aldo, nato il 9.2.1966 a Pagani (SA) e ivi residente in via Torre n. 44, cod. fisc. LVOLDA66B09G230H, contumace.

Visti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;
uditi nell'udienza del giorno 25 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini e il rappresentante del Pubblico Ministero SPG Raffaella Miranda.

Fatto

1. Con atto di citazione del 7.8.2023 notificato l'1.9.2023, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in

giudizio il Oliva Aldo, nella qualità di titolare della concessione della ricevitoria del lotto n. SA0017- cod. lotto NA0700 (con sede di esercizio in Pagani, via Torre n. 20), chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del l'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli, nella misura di € 115.017,55 a titolo di danno patrimoniale diretto e di € 12.632,92 a titolo di danno da disservizio, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, interessi ex art. 33 l. 23.12.1994 n. 724 (interessi sul ritardo nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali), rivalutazione monetaria, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, e in base alla specifica segnalazione dell'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli del 21.12.2022 e alla successiva attività istruttoria, l'attore erariale deduceva che il convenuto aveva dolosamente cagionato un danno diretto pari a € 115.017,51 (decurtato dell'importo di € 27.500,00 a seguito di escussione della polizza fideiussoria), atteso che nella qualità di agente contabile non aveva versato all'Amministrazione concedente i proventi del gioco del lotto relativi alla settimana contabile conclusasi il 18.10.2022, nonché un danno da disservizio di € 12.632,92, determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c., conseguente all'applicazione dell'aliquota dell'8% sul montante delle giocate raccolte, in ragione del pregiudizio che il predetto illecito contabile avrebbe cagionato all'apparato burocratico dell'Amministrazione in

termini di carenza, ridotta o comunque scarsa qualità dei servizi prestati dall'Amministrazione.

Nell'atto di citazione il requirente menzionava la segnalazione del 21.12.2022 di danno erariale dell'Agenzia delle Dogane, gli atti sempre dell'Agenzia di richiesta di adempimento (intimazione di pagamento prot. 95353 del 15.11.2022 e atto d'ingiunzione prot. 6793 del 2.2.2023 notificato il 6.2.2023), nonché di sospensione (provvedimento n. 87941 del 18.10.2022) e revoca della concessione (determina n. 4200 del 24.1.2023 notificata il 27.1.2023); nonché indicava il quadro normativo e i precedenti giurisprudenziali di riferimento, soprattutto in punto di possesso, da parte del ricevitore del lotto, della qualifica di agente contabile, nonché il contenuto degli atti di causa e le motivazioni di ravvisata sussistenza, nel caso concreto, degli elementi costitutivi della responsabilità contabile, sotto entrambi i profili del danno patrimoniale e del danno da disservizio.

2. Nonostante la rituale notifica dell'invito a dedurre in data 26.5.2023, l'odierno convenuto non faceva pervenire alcuna deduzione sicchè la Procura provvedeva ad evocarlo nel presente giudizio nel quale non si costituiva.

3. All'udienza del 25 gennaio 2024 la Procura erariale ribadiva le proprie richieste insistendo per l'accoglimento della domanda.

In tale stato la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

Diritto

1. L'odierno giudizio ha ad oggetto la richiesta di condanna del convenuto al pagamento dell'importo pari a € 115.017,51 a titolo di danno patrimoniale e di € 12.632,92 a titolo di danno da disservizio, oltre interessi (anche di mora), rivalutazione monetaria e spese di giustizia, in relazione al mancato versamento - cui l'odierno convenuto era obbligato in virtù della titolarità della concessione della ricevitoria del lotto SA017-NA0700 con sede in Pagani (NA), via Torre n. 20 - dei proventi della raccolta del gioco del lotto per la settimana contabile del 18 ottobre 2022.

2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto perché nonostante la citazione sia stata ritualmente notificata l'1.9.2023, lo stesso non si è costituito in giudizio a norma dell'art. 93 del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174).

3. Sempre in via preliminare si ribadisce che in subiecta materia sussiste la giurisdizione di questo Giudice, in quanto non vi è dubbio che tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il convenuto sussistesse all'epoca dei fatti un rapporto di servizio avendo Oliva gestito denaro pubblico non assumendo rilievo alcuno la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio, né il titolo (concessione) con il quale si è costituito e attuato il predetto rapporto. Nel caso di specie il soggetto privato è agente contabile in quanto preposto alla gestione dei proventi del gioco del lotto con una serie di obblighi di rendicontazione, come previsto dal regolamento del gioco

del lotto (D.P.R. n. 303 del 7.8.1990) e dall'art. 2 del contratto che disciplina il rapporto di concessione (atto n. 167 del 20.12.2021): ricorrono, pertanto, nel caso di specie tutti elementi che depongono per il riconoscimento della giurisdizione di questo Giudice (Cass. SS.UU. n. 12041 del 28 novembre 1997).

4. Tanto premesso, il Collegio ritiene che, nel merito, la domanda attorea sia parzialmente fondata, come di seguito precisato.

Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza contabile, l'attività del gestore di ricevitoria del lotto, consistendo nella riscossione di entrate e nell'effettuazione di pagamenti per conto dello Stato, comporta l'acquisizione, in capo al medesimo, della qualifica di agente contabile, con conseguente assoggettamento alla disciplina dell'art. 194 del RD 23.5.1924 n. 827 che prevede che "Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna".

Inoltre, ai sensi dell'art. 33 del D.p.r. n. 303/1990 (Regolamento sull'ordinamento del gioco del lotto) il concessionario del gioco del

lotto è tenuto ai versamenti settimanali alla competente Tesoreria, e l'omesso o il ritardato versamento generano le corrispondenti responsabilità.

A fronte di tali adempimenti, l'art. 38 del citato D.p.r. n. 303/1990 impone una serie di obblighi di rendicontazione nei confronti dello Stato (trasmissione di elaborati contabili e documentazione delle giocate, importo delle vincite, rendiconti settimanali, ecc.), che confermano la natura di agente contabile del ricevitore, atteso il maneggio del denaro pubblico; obblighi che nel caso di specie in parte sono stati anche puntualizzati nell'art. 2 del contratto di concessione di ricevitoria del lotto n. 167 del 20.12.2021.

Ne deriva che nel caso di omesso versamento dei proventi del gioco del lotto, a fronte dell'azione di responsabilità contabile promossa dalla Procura erariale, incombe sul gestore della ricevitoria la dimostrazione che l'inadempimento dell'obbligo di riversamento non sia imputabile a propria condotta, laddove la parte attrice ha l'onere di provare i soli fatti costitutivi della pretesa risarcitoria (l'esistenza del rapporto di servizio, nonché la non corrispondenza della prestazione effettiva con quella cui il gestore era, invece, obbligato).

4.1. Ebbene, per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, sussistono tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativo-contabile, e cioè il danno patrimoniale economicamente valutabile arrecato alla pubblica amministrazione, la

condotta connotata da dolo, il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dall'agente e l'evento dannoso.

Dagli atti di causa, infatti, emerge in modo pacifico che le somme ricevute dal convenuto non sono state versate all'Erario, né è stata fornita alcuna prova che l'inadempimento sia stato dovuto a forza maggiore o a caso fortuito; quindi, sussiste il danno consistente nell'omesso versamento delle somme contestate dall'attore erariale.

In ordine all'elemento psicologico che deve connotare la condotta omissiva dell'agente contabile (non essendo sufficiente a configurare tale responsabilità la semplice omissione formale nella presentazione del conto), il Collegio ritiene, in adesione alla prospettazione attorea, che il ricevitore abbia agito con dolo atteso che dagli atti emerge la consapevolezza dello stesso di porre in essere una condotta contra legem e di violare precise ed espresse disposizioni di legge la cui osservanza risulta fondamentale e ineludibile per chi, gestendo il servizio di ricevitoria del lotto, è addetto al maneggio di rilevanti somme di denaro per conto dell'Erario. Quanto testè rilevato in punto di dolo è rafforzato anche dal fatto che l'inadempimento del convenuto è rimasto tale nonostante l'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli si sia attivata con la richiesta di adempimento (intimazione di pagamento prot. 95353 del 15.11.2022 e atto d'ingiunzione prot. 6793 del 2.2.2023 notificato il 6.2.2023), nonché con la sospensione (provvedimento n. 87941 del 18.10.2022) e con la revoca della

concessione (determina n. 4200 del 24.1.2023 notificata il 27.1.2023).

Infine, dalla sequenza degli atti come articolata in sede amministrativa emerge anche il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'ammontare del danno stesso pari alle somme non versate.

Per tali ragioni la domanda risarcitoria relativa al danno diretto pari a € 115.017,51 proposta dalla Procura erariale è fondata e va accolta.

5. Va, invece, disattesa la richiesta del Requirente del risarcimento del danno da disservizio quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c. con l'applicazione dell'aliquota dell'8% sul montante delle giocate raccolte.

In via generale si rileva che il danno da disservizio costituisce categoria di elaborazione giurisprudenziale, e si realizza allorquando le condotte contra ius dei pubblici agenti (in senso lato) finiscono per incidere sulla qualità del servizio, oltre che sulla sua materiale esecuzione.

In particolare, il danno da disservizio si correla "al mancato conseguimento delle utilità che ci si prefigge di ricavare dall'investimento di una certa quantità di risorse umane e strumentali (Corte dei Conti Sez. I App. sent. 12.2.2014 n. 253), ovvero nei costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione in conseguenza del mancato raggiungimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione amministrativa".

Tale ragione di danno, però, va supportata da elementi probatori

rigorosi e concreti, non essendo sufficiente la mera violazione degli obblighi previsti dalla concessione.

Nel caso in esame occorre rilevare che la contestazione della Procura non comprovi gli effetti ulteriori sull'utenza o sul servizio ovvero lo sviamento delle energie lavorative o dell'ulteriore attività di riorganizzazione amministrativa tipici per detta tipologia di danno.

Sicchè, non appare fondata e va pertanto respinta per difetto di adeguato sostegno probatorio la domanda risarcitoria relativa al danno da disservizio.

6. In conclusione, il Collegio dichiara la sussistenza in capo ad Oliva Aldo della responsabilità amministrativo-contabile per il solo danno erariale di € 115.017,51, cagionato all'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli, per avere omesso di versare i proventi del gioco del lotto della settimana contabile del 18.10.2022; e respinge la domanda di risarcimento del danno da disservizio.

Al suddetto importo di omesso versamento, devono essere aggiunti, a titolo di danno, gli interessi nella misura prevista dall'art. 33, comma 2, della Legge 23.12.1994 n. 724, che prevede, in caso di ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto, che al soggetto inadempiente si applichino gli interessi pari a una volta e mezzo il tasso legale.

Tale misura, consistendo in un risarcimento ex lege, di natura omnicomprensiva, del danno da ritardato pagamento, e non già in una

sanzione amministrativa (prevista, invece, dalla prima parte della citata disposizione), è dunque applicabile anche nelle ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile (Corte dei conti, Sez. giur. Emilia Romagna sentt. 8.11.2018 n. 249 e 18.5.2021 n. 161), salva la prova del maggior danno da parte della Procura, che, nella fattispecie esaminata, non risulta peraltro allegata e fornita (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto sent. 13.5.2011 n. 233; Sez. giur. Lombardia sentt. 14.5.2018 n. 101 e 5.6.2019 n. 131).

Quindi, sui proventi del lotto trattenuti dal ricevitore e non versati sono dovuti sino al saldo effettivo unicamente gli interessi, nella misura di una volta e mezzo il tasso d'interesse legale, fino al soddisfo, e ciò dal momento in cui il convenuto avrebbe dovuto provvedere al versamento dei proventi delle giocate relative a ciascuna delle settimane contabili secondo le previsioni dell'art. 2 del contratto di concessione di ricevitoria del lotto secondo il quale "Nei giorni di giovedì di ogni settimana, il concessionario è tenuto a versare i proventi del gioco della settimana precedente ...".

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale nei confronti di Oliva Aldo, così provvede:

- dichiara la contumacia del convenuto;
- condanna Oliva Aldo al pagamento in favore dell'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli della somma di € 115.017,51 oltre agli interessi di mora sugli omessi versamenti, nella misura di cui all'art. 33 c. 2 l. n. 724/1994, dalla data di scadenza di ciascuna settimana contabile sino al soddisfo. In sede esecutiva, si terrà conto delle somme eventualmente versate all'amministrazione danneggiata per il medesimo titolo (anche per effetto dell'escussione della polizza fideiussoria).

Condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31 comma 5 c.g.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2024.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Michele Oricchio
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 19/04/2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli
(firma digitale)